

2. I produttori restano soggetti agli obblighi che il regolamento (CE) n. 2550/2001 impone ai produttori.

#### Articolo 2

Con riferimento alle domande di premio per il 2002, le regole sulle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione <sup>(1)</sup> si applicano all'associazione di produttori quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma. Tuttavia, le riduzioni ed esclusioni previste all'articolo summenzionato in caso di inadempienza intenzionale si applicano anche ai produttori che appartenevano all'associazione quando l'irregolarità è stata commessa e che, pur essendo rimasti produttori negli anni successivi, non ne fanno più parte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

#### Articolo 3

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2550/2001, gli Stati membri possono decidere che per il 2002 il periodo di detenzione durante il quale il produttore si impegna a tenere nell'azienda il numero di pecore e/o di capre per le quali è richiesto il premio, ha inizio l'ultimo giorno del periodo utile per la presentazione delle domande.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli 1 e 3 si applicano soltanto in relazione all'anno civile 2002.

---

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11.